

C.I.S.S–A.C.

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CALUSO

Via San Francesco, 2 – 10014 CALUSO (Torino)

Tel.: **011 98 93 511** – C.F. e P. IVA: **07264440012** – Sito Internet: www.cissac.it

E-mail: consorzio@cissac.it E-mail certificata: consorzio@pec.cissac.it

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E/O ALTRI VANTAGGI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED ENTI NON LUCRATIVI

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Tipologia delle forme di sostegno
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Soggetti beneficiari
- Art. 5 Aree di intervento

CAPO II - DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E DEGLI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

- Art. 6 Criteri generali per la concessione
- Art. 7 Presentazione della domanda
- Art. 8 Modalità di concessione di contributi in via ordinaria
- Art. 9 Modalità di concessione di contributi in via straordinaria
- Art. 10 Modalità di concessione degli altri vantaggi economici e disciplina

CAPO III - CONVENZIONI, COLLABORAZIONI

- Art. 11 Convenzioni
- Art. 12 Collaborazioni

CAPO IV - CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

- Art. 13 Concessione dei contributi
- Art. 14 Rendicontazione dei contributi
- Art. 15 Liquidazione dei contributi economici
- Art. 16 Ulteriori obblighi dei beneficiari
- Art. 17 Mancata concessione e revoca dei benefici
- Art. 18 Riduzione del contributo

CAPO V - PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA E NORME FINALI

Art. 19	Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario
Art. 20	Trasparenza
Art. 21	Responsabile del Procedimento amministrativo
Art. 22	Controlli
Art. 23	Esclusioni
Art. 24	Norme finali e transitorie
Art. 25	Pubblicità del regolamento
Art. 26	Entrata in vigore

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12, L. n. 241 del 7.8.1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"), e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione Consortile si attiene per la concessione di contributi in denaro e altri vantaggi economici

Il Consorzio concede, in conformità al proprio Statuto, contributi in denaro e altri vantaggi economici al fine di sostenere ed incentivare autonomi interventi, iniziative, attività, eventi da parte di soggetti terzi non lucrativi, che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini, l'inclusione dei soggetti vulnerabili e la solidarietà sociale, come disposto all'art. 2 della L. R. del Piemonte 1/2004 e adempiendo a realizzare il principio di sussidiarietà, come indicato all'art. 118 della Costituzione.

Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2 Tipologia delle forme di sostegno

Il sostegno del Consorzio può concretizzarsi a favore di interventi, iniziative, attività, eventi e manifestazioni (da ora in poi denominati tutti "iniziativa/e"), mediante:

- a) la concessione di contributi in denaro (d'ora in poi denominati "contributi"), anche nell'ambito di forme di convenzione e collaborazione, comprese le diverse accezioni di premi e sovvenzioni;
- b) l'attribuzione di altri vantaggi economici nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione, diversi dall'erogazione di denaro.

Le forme di sostegno sopraindicate alle lettere a) e b) sono denominate "benefici" all'interno del presente regolamento.

Art. 3 Definizioni

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si definiscono:

- a) contributi in via ordinaria: somme di denaro a sostegno dell'attività ordinaria complessiva svolta dal soggetto richiedente, anche per singole iniziative, nelle aree indicate all'art. 5 o comunque di interesse pubblico, in applicazione del principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.);
- b) contributi in via straordinaria: somme di denaro, erogate *una tantum*, a sostegno di particolari iniziative a carattere straordinario, non ripetibili;
- c) altri vantaggi economici in via ordinaria o straordinaria: benefici diversi dall'erogazione in denaro, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'utilizzo a titolo gratuito o agevolato di sedi, sale, strutture, luoghi, strumenti ed attrezzature (d'ora in poi denominati "beni") di proprietà o nella disponibilità del Consorzio;
- d) convenzione: accordo tra Amministrazione Consortile e privati per disciplinare lo svolgimento di iniziative di interesse pubblico organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati;
- e) collaborazione: modalità di realizzazione di iniziative che perseguono finalità di interesse sociale e solidaristico.

Art. 4 Soggetti beneficiari

La concessione di contributi in denaro e l'attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dal Consorzio a favore di:

- associazioni e comitati;
- enti del Terzo settore come delineati dalla L. n. 106/2016 e dall'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017;
- società sportive senza fini di lucro;
- fondazioni ed altre istituzioni o enti di carattere privato, tutti senza fine di lucro;
- imprese rientranti nella disciplina dell'impresa sociale ai sensi del D.Lgs. 112/2017.

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i contributi in denaro alle persone fisiche, ai sindacati, ai movimenti e ai partiti politici.

I beneficiari devono svolgere le iniziative entro il territorio consortile o al di fuori di esso, quando rientrino nella programmazione dell'Amministrazione Consortile e/o presentino contenuti direttamente legati al CISS-AC e/o rivestano caratteristiche di particolare rilievo nell'ambito in cui si svolgono.

Prima della presentazione della domanda al Consorzio, i soggetti di cui al comma 1 devono risultare regolarmente costituiti da almeno tre mesi.

Art. 5 Aree di intervento

I benefici di cui all'art. 2, comma 1, sono concessi dal Consorzio per favorire partecipazione attiva dei cittadini, l'inclusione dei soggetti vulnerabili e la solidarietà sociale, in coerenza con le finalità di cui all'art. 1 co. 2, ai soggetti che operano nelle seguenti aree di intervento:

- a) promozione e protezione sociale, sviluppo di comunità, iniziative sociali, culturali, ambientali o ricreative, di inclusione sociale, di promozione della solidarietà e di tutela della salute e del benessere;
- b) formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale, iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e politiche giovanili;
- c) cultura e arte;
- d) sport e tempo libero, iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive e ricreative;
- e) sensibilizzazione, promozione e iniziative di carattere socio-culturale legate alla promozione del volontariato, dei diritti umani, alla cooperazione internazionale ed educazione alla pace, al dialogo interculturale, alle attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza;
- f) innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione per l'organizzazione e la promozione di iniziative dirette a tali fini.

CAPO II

DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Art. 6 Criteri generali per la concessione

I contributi ordinari, straordinari e gli altri vantaggi economici sono concessi sulla base delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri generali, anche non cumulativi:

- a) coerenza con il Piano Programma del Consorzio e in particolare con le azioni finalizzate all'inclusione di persone in situazioni di vulnerabilità;

b) affidabilità dell'ente richiedente, valutata anche sulla base delle precedenti condotte e attività.

Art. 7 Presentazione e valutazione della domanda

La domanda di ammissione ai benefici, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, deve essere compilata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Consorzio nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni.

La domanda va presentata, secondo le modalità e i termini previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del presente regolamento, all'Area di competenza, che provvederà all'istruttoria.

Le domande di contributo in via ordinaria e in via straordinaria dovranno essere presentate a seguito di apposito avviso pubblico e verranno valutate da un'apposita commissione istituita all'interno del CISS-AC.

Art. 8 Modalità di concessione dei contributi in via ordinaria

Per i contributi in via ordinaria l'Area competente pubblica un avviso all'albo pretorio e nel sito istituzionale del Consorzio, per un termine non inferiore a quindici giorni.

Nell'avviso devono essere indicati:

- a) le aree di intervento, tenuto conto della specificità degli ambiti di cui al precedente art. 5;
- b) l'ammontare della somma a disposizione;
- c) i soggetti che possono presentare la richiesta ed i relativi requisiti di partecipazione;
- d) le modalità ed i termini di presentazione delle domande;
- e) la natura e l'entità del contributo;
- f) eventuali ulteriori criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo, oltre a quelli di cui all'art. 6, in ragione della specificità delle varie aree di intervento;
- g) il punteggio di valutazione corrispondente a ciascun criterio di cui alla lett. f), funzionale all'elaborazione delle graduatorie.

Per tutti i contributi l'Area competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti richiesti dall'avviso di cui al comma 1 e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, l'Area competente ne dà comunicazione all'interessato affinché quest'ultimo possa provvedere alla sua regolarizzazione, o integrazione, nel termine assegnato; qualora l'interessato non adempia, la domanda viene archiviata d'ufficio con debita comunicazione all'interessato.

I contributi sono concessi dal/dalla Responsabile dell'Area competente, con propria determinazione.

La determinazione di cui al comma precedente, deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, la concessione e la relativa quantificazione, o il diniego del contributo. La motivazione deve dare atto dell'effettiva osservanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, dei criteri di cui all'art. 6 e del rispetto delle modalità di concessione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. 7.08.1990, n. 241 ss. mm.ii..

Art. 9 Modalità di concessione dei contributi in via straordinaria

Nell'ambito delle aree di attività indicate all'art. 5, per specifiche situazioni non prevedibili e/o eccezionali, il Consiglio di Amministrazione del CISS-AC, su proposta dell'Area di competenza, può con propria deliberazione autorizzare contributi in via straordinaria, che non consentano di pubblicare un avviso.

L'Area competente verifica i presupposti di fatto e di diritto, i requisiti soggettivi ed oggettivi della domanda, tenendo conto dei criteri indicati all'art. 6, e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, l'Area competente procede secondo le modalità previste all'art. 8, comma 3.

Il Consiglio di Amministrazione autorizza la concessione dei contributi di cui al presente articolo

sulla base dell'istruttoria di cui al precedente comma 3, esplicitando nella motivazione le valutazioni effettuate, alla luce dei criteri e delle modalità sancite ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. 7.08.1990, n. 241 ss.mm.ii.

I contributi sono concessi dal/dalla Responsabile dell'Area competente, con propria determinazione, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3.

Art. 10 Modalità di concessione degli altri vantaggi economici e disciplina

La concessione in uso di beni o altri vantaggi economici viene accordata con determinazione della/del Responsabile dell'Area competente.

L'utilizzo dei beni consortili, di cui all'art. 3, lett. c), è disposto su domanda degli interessati, da presentare - di norma - almeno dieci giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, specificando l'uso per cui è richiesto. L'Area competente provvederà successivamente a svolgere l'istruttoria.

Il beneficiario deve utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per l'uso e le finalità indicate e descritte nella proposta presentata.

L'utilizzo di beni messi a disposizione del Consorzio deve essere preventivamente autorizzato da chi detiene la proprietà del bene stesso.

Ove non diversamente disciplinato, il beneficiario assume la qualità di custode ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.

Nel caso di concessione in uso dei beni di cui all'art. 3, lett. c), il beneficiario solleva il Consorzio da ogni responsabilità derivante dal loro utilizzo.

CAPO III CONVENZIONI E COLLABORAZIONI

Art. 11 Convenzioni

Per tutte le tipologie di benefici di cui all'art. 2, comma 1, il Consiglio di Amministrazione del CISS-AC, su proposta dell'Area di competenza, con propria deliberazione approva gli avvisi, se previsti, e i relativi schemi di convenzione ai sensi dell'art. 3, lett. d) del presente regolamento, a cui darà esecuzione il/la competente Responsabile.

La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) la descrizione dell'iniziativa oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, al fine di garantire il raccordo con gli atti di programmazione e le attività del Consorzio;
- b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello svolgimento della iniziativa;
- c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
- d) l'entità del contributo e/o altro vantaggio economico assegnato;
- e) l'obbligo di presentare una relazione finale sulla iniziativa svolta;
- f) l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
- g) gli oneri reciproci, compreso il potere di vigilanza del Consorzio tramite gli Uffici dell'Area competente nella gestione oggetto della convenzione.

Art. 12 Collaborazioni

Le collaborazioni di cui all'art. 3, lettera e), sono approvate, su proposta dei promotori, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

Per le collaborazioni a titolo oneroso, alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione segue la determinazione del/la Responsabile dell'Area competente, nella quale sono dettagliati l'oggetto della collaborazione e gli impegni finanziari, nonché i rimandi alla disciplina di riferimento e relativi adempimenti.

Per le modalità di concessione del contributo, i criteri di rendicontazione e la successiva liquidazione si applicano rispettivamente gli artt. 13, 14 e 15 del presente regolamento.

CAPO IV CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 13 Concessione dei contributi

Di norma i contributi sono concessi preventivamente all'attività svolta e liquidati dopo la rendicontazione, di cui al successivo art. 14, nei tempi e modi previsti dall'art. 15 del presente regolamento.

Se richiesto dal beneficiario con istanza motivata, il/la Responsabile dell'Area competente può concedere un acconto, fino a un massimo del 50% del contributo, nei casi in cui si renda necessario per consentire l'avvio dell'iniziativa o dell'attività;

Laddove l'iniziativa sia finanziata con risorse di origine comunitaria, nazionale, regionale o da altri enti pubblici e privati, e si ravvisi la necessità di agevolare l'avvio delle attività per rispondere efficacemente agli obiettivi fissati dal finanziamento, i contributi potranno essere liquidati anticipatamente, dandone specifica motivazione all'interno dell'avviso pubblico nonché nella determinazione di concessione del contributo, previa presentazione di apposita documentazione in modalità "pro-forma" o di autodichiarazione ad integrazione di quella richiesta all'art. 14 comma 1 .

Art. 14 Rendicontazione dei contributi

Per la rendicontazione dei contributi di cui all'art. 3, lettere a) e b) del presente regolamento, ai fini della liquidazione, i beneficiari dovranno presentare:

- idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta;
- relazione sull'attività;
- eventuale ulteriore documentazione richiesta nel caso in cui l'iniziativa sia finanziata con le risorse di origine comunitaria o nazionale, regionale o da altri enti pubblici e privati;

Al completamento dell'attività oggetto del contributo, i beneficiari dovranno altresì presentare una relazione finale dell'iniziativa, dove richiesta;

Le spese dovranno essere veritiere e pertinenti con quanto preventivato nella domanda di contributo. Saranno considerate solo le spese funzionali alla realizzazione dell'iniziativa. Il Responsabile dell'Area competente, con proprio provvedimento, potrà definire le tipologie di spesa non ammesse a contributo, nel rispetto di quanto in precedenza definito all'interno dello specifico avviso.

La documentazione di cui al primo comma deve essere presentata entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del contributo, o entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio o della iniziativa, salvo la possibilità di chiedere proroga motivata.

Art. 15 Liquidazione dei contributi economici

I contributi di cui all'art. 3 lett. a) e b) del presente regolamento, sono liquidati con provvedimento del/della Responsabile dell'Area competente entro i 90 giorni successivi alla presentazione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 13, comma 1.

Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa fiscale vigente (Art.28, comma 2 del DPR 600/73).

Qualora il Consorzio risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti del beneficiario, provvede alla compensazione automatica decurtando la somma dovuta dall'importo del contributo; laddove sia presente una situazione debitoria particolarmente significativa, nessun contributo potrà essere erogato al beneficiario, finché non verrà preventivamente concertato e sottoscritto con l'Area competente un piano di rientro rateale dal debito.

Art. 16 Ulteriori obblighi dei beneficiari

In ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007, in materia di antiriciclaggio, la concessione di contributi e altri vantaggi economici è subordinata alla previa presentazione di apposita autocertificazione, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., in cui il legale rappresentante dichiara di aver adempiuto agli obblighi che consentono la tracciabilità dei flussi finanziari relativamente a contributi, erogazioni ed altri vantaggi ricevuti da terzi per le attività svolte.

I beneficiari hanno l'obbligo:

- a) di utilizzare i contributi e gli altri vantaggi economici esclusivamente per le iniziative per cui sono stati concessi;
- b) di comunicare tempestivamente all'Area competente del Consorzio eventuali modifiche parziali dell'iniziativa;
- c) di pubblicizzare la concessione dei contributi e degli altri vantaggi economici da parte del Consorzio per le attività e lo svolgimento delle iniziative. Tutto il materiale pubblicitario/promozionale, anche online, deve recare la seguente dicitura: "con il contributo del CISS-AC", unitamente al logo e ai riferimenti di eventuali ulteriori finanziatori.

Art. 17 Mancata concessione e revoca dei benefici

Il/La Responsabile dell'Area competente procede alla revoca del contributo:

- a) in caso di mancata presentazione di idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta e della relazione dell'attività, nei termini previsti dall'art. 13, comma 4 del presente regolamento;
- b) l'iniziativa non sia stata realizzata o non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione, salvo cause di forza maggiore e salvo diversa disciplina in sede di stipula delle convenzioni di cui all'art. 12 del presente regolamento. Per le iniziative non realizzate e non rinviabili per causa di forza maggiore l'Amministrazione può concedere un contributo che copra le spese sostenute fino ad un massimo del 50%;
- c) il programma della iniziativa sia stato modificato in maniera sostanziale senza averne ottenuto prima l'autorizzazione del Consorzio;
- d) l'iniziativa svolta sia gravemente in contrasto con le finalità previste nell'atto di concessione;
- e) qualora vi siano ragioni improrogabili di interesse pubblico.

Il provvedimento di cui al comma 1, non appena divenuto esecutivo, viene comunicato tempestivamente per iscritto al soggetto richiedente.

Costituisce motivo di mancata concessione o di revoca dei benefici, la condanna con sentenza definitiva, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati di cui all'art. 94-98 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., nei confronti del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, in base allo Statuto.

Costituiscono ulteriori motivi di revoca dei contributi e altri vantaggi economici, i casi previsti all'art. 22, comma 3 del presente regolamento.

Nel caso di revoca del contributo, l'Area competente provvederà agli adempimenti necessari al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.

Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere, accertate da un successivo controllo, il beneficiario decade dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione.

Art. 18 Riduzione del contributo

Il/La Responsabile dell'Area competente, dopo aver ricevuto comunicazione e aver prestato assenso in forma scritta alle modifiche avvenute, sentito il/la Responsabile del Procedimento, può procedere

alla riduzione del contributo concesso in proporzione all'attività svolta, nei casi in cui:

- a) l'iniziativa sia stata realizzata in misura parziale o differente;
- b) risulti parzialmente errata o insufficiente la rendicontazione;
- c) i costi reali risultino inferiori rispetto al preventivo di spesa presentato.

CAPO V PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA E NORME FINALI

Art. 19 Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario

I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti internet, o analoghi portali digitali, le informazioni sui contributi e vantaggi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente, qualora siano pari o superiori a diecimila euro, in ottemperanza all'art. 1, commi 125 e seguenti della L. n. 124/2017, come sostituito dall'art. 35 del D. L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019 e ss.mm.ii.

Art. 20 Trasparenza

Per importi superiori a mille euro, gli atti di concessione del contributo e/o di altro vantaggio economico vengono pubblicati, a norma degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii., sul sito istituzionale del CISS-AC nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo modalità di facile consultazione, indicando:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente ed i relativi dati fiscali;
- b) l'importo del contributo o del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio ed il responsabile del procedimento;
- e) la motivazione e le modalità eseguite per l'individuazione del beneficiario;
- f) eventuale ulteriore documentazione di presentazione dell'iniziativa selezionata e del soggetto incaricato.

La pubblicazione, ai sensi dell'art. 26 sopracitato, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e autorizzazioni di importo complessivo superiore a mille euro - nel corso dell'anno solare - al medesimo beneficiario.

Art. 21 Responsabile del Procedimento amministrativo

Ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 ss. mm. ii., il/la Responsabile dell'Area di competenza individua il/la Responsabile del procedimento dell'istruttoria e di ogni altro adempimento previsto dal procedimento.

L'Ufficio di riferimento ed il nominativo del/della Responsabile dovranno essere comunicati a chiunque ne abbia interesse, nonché ai soggetti richiedenti.

Art. 22 Controlli

L'Amministrazione consortile si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del D.P.R. 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa. Per quanto riguarda il monitoraggio di ogni iniziativa, il CISS-AC provvederà a individuare un referente operativo dedicato.

Art. 23 Esclusioni

Il presente Regolamento non si applica:

- a) ai contributi economici ad associazioni o enti per gli interventi urgenti di solidarietà, in caso di calamità o di stato di emergenza dichiarato;

b) nei casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre normative specifiche;

Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.

Il presente regolamento non disciplina le convenzioni di cui all'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 24 Norme finali e transitorie

Al fine di agevolare l'iter del procedimento, è consentito pubblicare avvisi o notizie per la concessione di contributi anche in assenza degli stanziamenti di bilancio, purché sia precisato che l'assegnazione avverrà subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie e nei limiti delle stesse.

La quantificazione dei vantaggi economici, a cura dell'Area competente, dovrà essere registrata in bilancio in conformità alle regole della contabilità pubblica.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi vigenti, lo Statuto e gli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Consorzio.

Art. 25 Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del CISS-AC, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 26 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.